

Legge Regionale n. 26/2012: Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilità regionale.

Publicata nel Supplemento ordinario n. 1 della *GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA* n. 19 dell'11-5-2012 (n. 20)

Art. 11: *Norme per la razionalizzazione amministrativa e per il contenimento della spesa*

12. A decorrere dall'1 luglio 2012, è **soppressa l'Agenzia regionale per l'impiego e per la formazione professionale** di cui alla Tabella 'A' della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni. **Al Dipartimento regionale lavoro presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro sono trasferite le competenze svolte dall'Agenzia regionale per l'impiego e per la formazione professionale** di cui all'articolo 9 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale. (*Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto*).

13. Per gli effetti del comma 12 alla Tabella 'A' di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro:

- Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali;
- Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative.

14. Con decreto del Presidente della Regione, adottato previa delibera della Giunta regionale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, con effetto dall'1 luglio 2012, è disciplinato il trasferimento di funzioni e compiti di cui ai commi 12 e 13 nonché l'articolazione delle strutture intermedie del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, fermo restando il limite massimo di cui all'articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare le necessarie variazioni al bilancio regionale discendenti dall'applicazione dei commi 12, 13 e del presente comma.